



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da _____ con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sugli stessi;
- rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su *"di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti....."* e che preveda, *"le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*;
- rilevato che nella specie il ricorso indica la prospettiva di pagamento del 33% dei crediti gravanti sui ricorrenti, ed a mezzo rate mensili di € 300,00, con relativa prospettiva temporale;
- rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato che si potrà dar corso ai pagamenti *"a mezzo rate mensili di € 300,00 da distribuirsi proporzionalmente tra i creditori"*;
- rilevato che peraltro ai sensi dell'art. 8 ove i beni o redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attualità dell'accordo;
- rilevato che ai sensi dell'art. 9 comma 2 *"Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché*

l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia'';

- ritenuto che ai fini del vaglio di ammissibilità occorre che venga specificamente dichiarato sotto la responsabilità dei proponenti, quanto previsto ex lett. b) e c), oltre a dover essere fornita la documentazione reddituale e patrimoniale di cui alla lett. d);
- considerato che per quanto disposto dall' art. 9 Legge 3/2012, con la proposta debba essere oggetto di deposito o di indicazione anche <oltre a quant' altro previsto nella medesima norma> *"gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni"*;
- posto che la proposta debba essere corredata da una compiuta relazione particolareggiata e che dia contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato che il Giudice in sede di ammissibilità deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista all' uopo incaricato, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;
- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata anche alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;
- rilevato che non essendo ritenute la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, del tutto rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit., è stato assegnato apposito termine per le relative integrazioni;
- visti chiarimenti ed integrazioni rese all' esito;
- considerato che erano stati formulati i seguenti rilievi:
 - a) mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi dell' ultimo triennio;



- b) mancata attestazione circa gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) mancanza nella relazione del professionista di specificazioni in ordine alla probabile convenienza in concreto del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che i pagamenti rateali nella misura del 33% devono essere effettuati in un periodo piuttosto lungo, e che comunque si riscontrano garanzie patrimoniali suscettibili di consentire una probabile migliore soddisfazione dei crediti;
- considerato che i chiarimenti, precisazioni ed allegazioni possono ritenersi idonei a riscontrare quanto oggetto di richiesta di integrazione;
 - visto l' art. 10 legge n. 3/2012;
 - considerato che la proposta appare soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge citata;

FISSA

L' udienza per la discussione della proposta al 3/11/2016 ore 11,00 presso l' aula del G.D.

DISPONE

La comunicazione della proposta e del presente decreto, almeno trenta giorni prima del termine di cui all' art. 11 comma I° della legge n. 3/2012, ed ai sensi e termini di cui all' art. 10 comma I° medesima legge

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicate sul sito del Tribunale di Matera

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, e da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Riserva all' esito ogni valutazione al riguardo.

Si comunichi

Matera, 5/7/2016

Il G.D.

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancellerie
oggi 11 LUG. 2016
IL CANCELLIERE